



NEWSLETTER

anno 10°- newsletter 2/2023

Aggiornata al 28 febbraio 2023

PRIMO PIANO

- ◆ **ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI:** Siani sottolinea il ruolo centrale degli intermediari non bancari e, in particolare, degli operatori del risparmio gestito nel percorso di transizione verso modelli più sostenibili e richiede agli stessi di adottare un approccio pragmatico e graduale che consenta progressivi miglioramenti nell'allineamento alle Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali.
- ◆ **DERIVATI OTC e EMIR:** il Regolamento delegato (UE) 2023/314 ha differito ulteriormente l'applicazione dei requisiti sui margini bilaterali infragruppo non compensati centralmente al 30 giugno 2025. Inoltre, il Regolamento delegato (UE) 2023/315 ha differito, sempre al 30 giugno 2025, l'obbligo di clearing per i contratti derivati OTC infragruppo con controparti di un paese terzo.
- ◆ **CARTOLARIZZAZIONI STS:** EBA ha pubblicato la bozza finale degli RTS che definiscono le condizioni per la valutazione dell'omogeneità delle esposizioni sottostanti per quanto riguarda le cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate) in bilancio.
- ◆ **BAIL-IN:** EBA ha pubblicato le Linee Guida rivolte alle autorità di risoluzione per la pubblicazione del loro approccio all'attuazione dello strumento del bail-in che mirano a garantire che venga reso pubblico un livello minimo di informazioni armonizzate sul modo in cui le autorità eseguono efficacemente la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e l'uso dello strumento del bail-in.

SOMMARIO

PRIMO PIANO	1	2. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.	6
1. LEGISLAZIONE EUROPEA	3	2.1. CARTOLARIZZAZIONI STS: RTS EBA 6	
1.1. DERIVATI OTC INFRAGRUPPO NON COMPENSATI CENTRALMENTE: RINVIATA L'APPLICAZIONE DEI REQUISITI SUI MARGINI BILATERALI	3	3. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A.	7
1.2. EMIR E DERIVATI OTC INFRAGRUPPO: IN GU UE IL REGOLAMENTO 2023/314	4	3.1. L'ESMA SULLO SVILUPPO DELL'IA NEI MERCATI FINANZIARI.....	7
1.3. SOSTENIBILITÀ: IN GU UE LE MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SU GAS E NUCLEARE	5	3.2. MTF: CHIARIMENTI ESMA.....	8
		3.3. BAIL IN: LINEE GUIDA EBA	9
		3.4. AML: AGGIORNATA GREY LIST DEL FATF-GAFI.....	9
		3.5. ASPETTATIVE DI VIGILANZA SUI RISCHI AMBIENTALI: IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI	10

1. LEGISLAZIONE EUROPEA

1.1. Derivati OTC infragruppo non compensati centralmente: rinviata l'applicazione dei requisiti sui margini bilaterali

CONTROPARTI Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 febbraio
CENTRALI 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/314 che modifica gli RTS stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2016/2251 relativamente alla data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie per i derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. L'art. 36, paragrafo 2, lettera a), e l'art. 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevedono una data di applicazione differita dei requisiti per i margini bilaterali dei contratti derivati OTC che non sono compensati mediante CCP e che sono stipulati tra controparti che appartengono al medesimo gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'UE; ciò al fine di garantire che i contratti derivati OTC non siano sottoposti ai requisiti in materia di margini bilaterali antecedentemente all'adozione di un atto di esecuzione ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia, è stato evidenziato che l'applicazione immediata dei requisiti senza l'adozione degli atti in oggetto, avrebbe un impatto economico negativo sulle controparti dell'Unione. Pertanto, si è reso necessario differire ulteriormente l'applicazione dei requisiti sui margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati centralmente al 30 giugno 2025.

Per consultare il testo del Regolamento, cliccare [qui](#).

1.2. EMIR E DERIVATI OTC INFRAGRUPPO: in GU UE il Regolamento 2023/314

CONTROPARTI In pari data (13 febbraio u.s.) è stato altresì pubblicato nella Gazzetta
CENTRALI ufficiale dell'Unione europea del 13 febbraio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/315 di modifica degli RTS al Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) sull'obbligo di compensazione, differendo il periodo di applicazione per alcuni contratti derivati OTC. Il Regolamento ha quindi differito al 30 giugno 2025 l'obbligo di clearing per i contratti derivati OTC infragruppo con controparti di un paese terzo.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.3. Sostenibilità: in GU UE le modifiche all'informativa su gas e nucleare

TUTTI GLI OPERATORI Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 febbraio 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/363 che modifica e rettifica gli RTS stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 relativamente al contenuto e alla presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche sostenibili, con particolare riferimento a gas e nucleare. Le autorità europee di vigilanza hanno rilevato la necessità di apportare due modifiche ai rimandi nelle informative periodiche, poiché questi erano errati. È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

2. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

2.1. Cartolarizzazioni STS: RTS EBA

*BANCHE E
INTERMEDIARI
FINANZIARI* L'EBA ha pubblicato la bozza finale degli RTS che definiscono le condizioni per la valutazione dell'omogeneità delle esposizioni sottostanti per quanto riguarda le cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate) in bilancio. La presente bozza di RTS modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione estendendo l'ambito di applicazione alle cartolarizzazioni in bilancio in considerazione delle specificità delle cartolarizzazioni STS. In particolare, gli RTS chiariscono che, anche per quanto riguarda la trasposizione delle cartolarizzazioni in bilancio, le esposizioni omogenee devono essere sottoscritte secondo standard di sottoscrizione simili e gestite secondo procedure di servizio simili. Inoltre, devono rientrare nella stessa categoria di attività ivi specificata ed essere ulteriormente valutate con riferimento ad almeno uno dei fattori di omogeneità, quali il tipo di debitore, il rango dei diritti di garanzia, la giurisdizione o il tipo di bene immobile. Infine, per garantire la continuità delle operazioni di cartolarizzazione esistenti, sono state introdotte disposizioni transitorie per quelle cartolarizzazioni che sono state notificate come STS e i cui titoli sono stati emessi prima della data di applicazione.

Per consultare la bozza di RTS, cliccare [qui](#).

3. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A.

3.1. L'ESMA sullo sviluppo dell'IA nei mercati finanziari

TUTTI GLI OPERATORI L'ESMA si è espressa in merito ai rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale nella finanza, evidenziando come l'IA sia sempre più oggetto di

attenzione da parte delle Autorità di regolamentazione e di vigilanza, interessate a esaminarne lo sviluppo e i relativi rischi potenziali. Ciò anche in considerazione del fatto che i casi di utilizzo dell'IA nei mercati finanziari dell'UE sono sempre più frequenti; nella gestione patrimoniale, per esempio, un numero crescente di gestori utilizza l'IA nelle strategie di investimento, nella gestione del rischio e nella compliance. Tuttavia, solo pochi di essi hanno sviluppato un processo di investimento completamente basato sull'IA e ne promuovono pubblicamente l'uso nella finanza. Ancora, nel trading, i modelli di IA consentono a trader, broker e istituzioni finanziarie di ottimizzare l'esecuzione delle operazioni e i processi post-negoziazione, riducendo l'impatto sul mercato di ordini di grandi dimensioni e minimizzando i mancati regolamenti.

Nel complesso, comunque, l'ESMA ha evidenziato che sebbene l'IA sia sempre più adottata per supportare e ottimizzare alcune attività, non sembra portare a una revisione rapida e dirompente dei processi aziendali. Inoltre, la diffusione dell'IA comporta dei rischi quali, primo fra tutti, un rischio di concentrazione di sistemi e modelli tra pochi "big player". Per tale motivo, l'ESMA ha evidenziato la necessità di porre grande attenzione al fine di garantire che gli sviluppi dell'IA e i relativi rischi potenziali siano ben compresi e presi in considerazione.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.2. MTF: chiarimenti ESMA

*IMPRESA DI
INVESTIMENTO E
GESTORI CHE
OPERANO IN MTF* L'ESMA ha pubblicato la relazione finale sul proprio parere relativo al perimetro della definizione delle sedi di negoziazione, che fornisce indicazioni su quando determinati sistemi e strutture si

qualificano come multilaterali e devono quindi richiedere l'autorizzazione come sede di negoziazione. Si ricorda, infatti, che l'articolo 4, comma 1, paragrafo 22, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definisce i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) come quei sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentano l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della stessa direttiva. La MiFID II prevede un obbligo per tutti i sistemi multilaterali di essere autorizzati come sedi di negoziazione.

Con il presente documento, quindi, l'ESMA fornisce informazioni su come classificare un MTF e su come identificare quando gli interessi di negoziazione di terzi interagiscono all'interno di un sistema. L'ESMA si aspetta che le Autorità nazionali competenti chiedano alle imprese di intraprendere le azioni appropriate, comprese ulteriori discussioni con la rispettiva autorità nazionale competente, se necessario, anche al fine di richiedere rapidamente l'autorizzazione come sede di negoziazione laddove previsto.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.3. BAIL IN: Linee Guida EBA

TUTTI GLI OPERATORI L'EBA ha pubblicato le Linee guida rivolte alle autorità di risoluzione per la pubblicazione del loro approccio all'attuazione dello strumento del bail-in.

Le presenti linee guida mirano a garantire che venga reso pubblico un livello minimo di informazioni armonizzate sul modo in cui le autorità eseguono efficacemente la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e l'uso dello strumento del bail-in.

Per garantire che l'approccio delle Autorità sia adeguato e che gli istituti dispongano delle informazioni necessarie per prepararsi, l'EBA chiede alle Autorità, che non l'hanno ancora fatto, di iniziare a pubblicare, a partire da gennaio 2024, un documento che illustri gli aspetti chiave del loro approccio al bail-in. Alle autorità che, invece, hanno già pubblicato informazioni è richiesto di verificare la conformità di tale pubblicazione con le presenti Linee guida.

Per consultare le Linee Guida, cliccare [qui](#).

3.4. AML: AGGIORNATA GREY LIST DEL FATF-GAFI

TUTTI GLI OPERATORI Il FATF-GAFI ha aggiornato la c.d. grey list, ovvero la lista dei Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato che collaborano attivamente per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Dall'ottobre 2022 il FATF-GAFI

ha esaminato i progressi compiuti da Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Uganda. Sono state, inoltre, inserite nella *grey list* anche la Nigeria e il Sudafrica.

Per consultare la lista aggiornata, cliccare [qui](#).

3.5. Aspettative di vigilanza sui rischi ambientali: il ruolo degli intermediari

TUTTI GLI OPERATORI Il 15 febbraio 2023, Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, è intervenuto sul tema del risparmio gestito e dei rischi climatici ed ambientali ad esso connessi.

Secondo Siani, le tematiche di sostenibilità sono diventate centrali nell'agenda politica a livello europeo e internazionale, nonché nell'operatività quotidiana degli operatori finanziari e nelle attività di vigilanza delle Autorità competenti. Siani evidenzia come stiamo vivendo un periodo di transizione complesso, caratterizzato da molteplici difficoltà, tra cui la complessità delle tematiche affrontate, l'incertezza sull'applicazione delle norme e la difficoltà di tradurre i principi generali in azioni concrete. In questo contesto, gli intermediari non bancari e, in particolare, gli operatori del risparmio gestito, svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di transizione verso modelli più sostenibili.

Gli intermediari sono chiamati ad adottare un approccio pragmatico e graduale che consenta progressivi miglioramenti nell'allineamento alle "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali" pubblicate da Banca d'Italia nel mese di aprile 2022, coerentemente con il quadro dalle stesse delineato. In sintesi, l'attenzione alla gestione dei rischi climatici e ambientali rappresenta una priorità per il settore finanziario e la sana e prudente gestione di questi rischi è fondamentale per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Per consultare l'intervento, cliccare [qui](#).

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.